

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Anno LIII Fasc. 2 - 2008

Marta Cartabia

**LA CORTE COSTITUZIONALE E LA
CORTE DI GIUSTIZIA: ATTO PRIMO**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

prese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna;

sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;

ordina l'immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia CE.

Il ricorso che ha sollevato la questione è pubblicato in *G.U.* n. 38 del 3 ottobre 2007, 1^a serie spec.

(1-5) Circa la possibilità o l'obbligo della Corte costituzionale di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia, cfr. la nota alla sent. n. 102, che precede. In particolare, si segnala che con l'ordinanza in epigrafe — la prima con cui la Corte ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia — la Corte ha affermato che essa, « pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni — per il disposto dell'art. 137, comma 3, Cost. — non è ammessa alcuna impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE », essendo in tali giudizi di legittimità costituzionale, a differenza di quelli promossi in via incidentale, « l'unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia ».

A commento della decisione pubblichiamo un'osservazione della prof. Marta Cartabia. V. anche l'osservazione del prof. Federico Sorrentino pubblicata in calce alla sent. n. 102 del 2008.

La Corte costituzionale e la Corte di giustizia: atto primo.

1. Dopo anni di attesa e di preparativi (1), la Corte costituzionale ha compiuto lo storico passo di rivolgersi alla Corte di giustizia della Comunità europea attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 234 del Trattato CE. Lo ha fatto con l'ord. n. 103 del 2008, nell'ambito di un giudizio in via principale avente ad oggetto una legge della regione Sardegna, per ottenere chiarificazioni sull'interpretazione di alcune norme comunitarie relative alla libertà di prestazione dei servizi e agli aiuti di stato, al fine di verificare la compatibilità della legge regionale con i principi

(1) Il riferimento è anzitutto agli incontri di studio che la Corte costituzionale ha periodicamente dedicato ai rapporti con il diritto comunitario — si vedano ad es. i volumi *La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario*, Milano 1991; *Diritto comunitario europeo e diritti nazionali*, Milano 1997 — e pochi mesi prima della pronuncia della Corte che qui si commenta, il seminario del 20 aprile 2007, in cui molti studiosi auspicavano esplicitamente che la Corte costituzionale aprisse un dialogo diretto con la Corte di giustizia europea. Accanto a questi incontri di studio, occorre tenere presente anche a tutte quelle sperimentazioni giurisprudenziali con le quali la Corte costituzionale ha tentato di instaurare con la Corte di giustizia europea forme varie di « dialogo indiretto », favorendo ad esempio il ricorso al rinvio pregiudiziale da parte dei giudici comuni (si vedano ad es. le ord. nn. 536 del 1995, 319 del 1996, 108 e 109 del 1998 e molte altre successivamente) o rinviando a nuovo ruolo la decisione di una questione di legittimità costituzionale in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea, come è avvenuto nel caso sulla riforma legislativa del falso in bilancio. Cfr. ord. n. 165 del 2004.

comunitari — e quindi con l'art. 117 comma 1 Cost. La Corte costituzionale giustamente sospetta che una normativa fiscale, come quella prevista dalla legge della Regione Sardegna, che colpisce i soli contribuenti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale possa porre qualche problema di compatibilità comunitaria e rivolge alla Corte di giustizia i propri dubbi, chiedendo un intervento chiarificatore che le permetta poi di risolvere a sua volta il giudizio di legittimità costituzionale.

Prima di ogni altra considerazione, l'ordinanza in commento va segnalata per la portata della novità che essa non solo afferma, ma effettivamente realizza: la Corte costituzionale non si limita a proclamare, in linea teorica o di principio, che all'occorrenza potrà o dovrà utilizzare il rinvio pregiudiziale, ma, rompendo gli indugi, lo utilizza di fatto.

Da questo punto di vista, l'ord. n. 103 del 2008 costituisce un punto di non ritorno destinato a cambiare gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale.

Fino ad oggi, infatti, la giurisprudenza costituzionale sul rinvio pregiudiziale offriva solo affermazioni di principio oscillanti e non prive di contraddizioni, accompagnate da un « nulla di fatto » sul piano dell'effettività. Per lungo tempo la Corte costituzionale non ha utilizzato lo strumento previsto dal Trattato di Roma, astenendosi da ogni presa di posizione esplicita sul punto; poi, con una decisione che fece un certo scalpore, la n. 168 del 1991, la Corte aveva affermato che all'occorrenza avrebbe potuto sfruttare la « facoltà di sollevare [...] la questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell'art. 177 [oggi 234] », mostrando una certa apertura verso i giudici europei, ma allo stesso tempo attenuando lo slancio, dato che, pur essendo senz'altro giudice di ultima istanza, essa non si riteneva soggetta ad « obbligo » di rinvio, ma titolare della « facoltà » di ricorrere allo strumento processuale in questione (2). Anche questa affermazione, tuttavia, non ha poi avuto riscontro sul piano operativo ed, anzi, è stata poi seccamente smentita dalla giurisprudenza successiva e in particolare dall'ord. n. 536 del 1995, con la quale la Corte costituzionale ha escluso di poter adire direttamente la Corte di giustizia europea con rinvio pregiudiziale nell'ambito dei giudizi di sua competenza, perché — si legge testualmente — « nella Corte costituzionale non è ravvisabile quella "giurisdizione nazionale" alla quale fa riferimento l'art. 177 [oggi 234] del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea ». Enfatizzando la differenza qualitativa tra le funzioni affidate alla Corte costituzionale, custode e garante della Costituzione, e quelle spettanti ai giudici, ordinari o speciali che siano, in quell'epoca la Corte si riteneva esclusa dal campo di applicazione dell'art. 234 Tr. CE e perciò impossibilitata a sollevare un rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Lussemburgo.

Su questo punto specifico l'ord. n. 103 del 2008 reca una indiscutibile novità: anzitutto perché, come si è detto, la Corte costituzionale *di fatto* sospende il giudizio e rivolge i suoi dubbi interpretativi alla Corte di giustizia; in secondo luogo, perché essa afferma esplicitamente in linea di *principio* che « la Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del trattato CE, e in particolare una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni — per il disposto dell'art. 137 comma 3 Cost. — non è ammessa alcuna impugnazione) » (3).

In poche righe la Corte costituzionale supera sia il precedente del 1995 sia quello del 1991: il primo perché, contrariamente a quanto allora affermato, la Corte costituzionale si qualifica *giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234 Tr. CE*; il secondo, perché facendo esplicito riferimento al terzo comma dell'art. 234 Tr. CE e alla

(2) Sul punto si vedano le osservazioni critiche di F. SORRENTINO, *Rivisitando l'art. 177 del Trattato di Roma*, in *Lo stato delle istituzioni italiane. Problemi e prospettive*, Milano 1994, 646 ss.

(3) Ord. n. 103 del 2008. Corsivo aggiunto.

sua posizione di giudice di unica istanza, fa scattare l'*obbligo* — e non solo la mera facoltà — di ricorrere al rinvio pregiudiziale quando le circostanze lo esigano (4).

2. Sottolineata debitamente la novità posta con l'ord. n. 103 del 2008, si avverte immediatamente l'urgenza di non enfatizzare eccessivamente la « svolta » giurisprudenziale. La Corte ha compiuto un importante passo avanti nel dialogo con la Corte di giustizia, e tuttavia ha mantenuto un atteggiamento di grande prudenza, limitandosi per il momento a colmare una delle lacune più evidenti nei rapporti con i giudici europei, più volte segnalate anche dalla dottrina meno propensa ad incoraggiare rapporti diretti tra Roma e Lussemburgo (5). In particolare, a più riprese la Corte costituzionale sottolinea la differenza tra i giudizi in via principale e quelli in via incidentale, con il chiaro intento di mantenere fermi i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza costituzionale che esigono che nell'ambito dei giudizi incidentali sia anzitutto il giudice *a quo* a risolvere ogni dubbio interpretativo del diritto comunitario, anche utilizzando la questione pregiudiziale comunitaria, prima di rivolgersi alla Corte costituzionale, pena l'inammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale. Nel corso della lunga ordinanza in commento, la Corte insiste sul diverso modo di operare del vincolo comunitario nei giudizi pendenti davanti ai giudici comuni e nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale; ribadisce più volte l'onere per i giudici comuni di avvalersi, all'occorrenza, del rinvio pregiudiziale per chiarire l'interpretazione delle normative comunitarie e, nella parte finale della motivazione, è molto esplicita nell'affermare che la Corte « nei giudizi di legittimità costituzionale promossi *in via principale* è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE », considerato che « *in tali giudizi di legittimità costituzionale, a differenza di quelli promossi in via incidentale, [la] Corte è l'unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia* » e che « *ove nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non fosse possibile effettuare il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE, risulterebbe lesa il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia* » (6).

La Corte costituzionale non avrebbe potuto essere più chiara ed insistente nel delimitare l'esatta portata della novità giurisprudenziale: con l'ord. n. 103 del 2008 la legittimazione della Corte ai sensi dell'art. 234 Tr. CE è stata affermata solo per i giudizi di legittimità costituzionale in via principale.

Questa prudenza non stupisce. A differenza di altri giudici supremi, non è nello stile della nostra Corte costituzionale far evolvere gli orientamenti giurisprudenziali tramite nette cesure e svolte epocali. Le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale ci sono e nei tempi più recenti non sono mancate decisioni di grande rilievo: per restare nell'ambito della dimensione europea della giurisprudenza costituzionale non si possono non ricordare almeno le sentt. nn. 348 e 349 del 2007 sui rapporti tra l'ordinamento costituzionale italiano e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che hanno senz'altro inaugurato una nuova stagione. Tuttavia, anche quando le novità sono di grande impatto, come nei casi appena ricordati, la Corte non sembra amare

(4) Sui margini di discrezionalità che la giurisprudenza europea accorda ai giudici di ultima istanza in merito all'uso del rinvio pregiudiziale mi permetto di rinviare al mio, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea*, in N. ZANON (a cura di), *Le Corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, Napoli 2006, 98 ss., in partic. 125 ss.

(5) Si veda ad es. T. GROPPI, *La Corte costituzionale come giudice del rinvio ai sensi dell'art. 177 del trattato Ce*, in P. CIARLO, G. PITRUZZELLA e R. TARCHI (a cura di), *Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Torino 1997, 171 ss.; N. BASSI, *Ancora sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e sulla nozione di « giudice nazionale »: è giunto il momento della Corte costituzionale?*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.* 2000, 155 ss.

(6) Corsivi aggiunti.

l'enfasi sull'*overruling*. Non è infrequente che i nuovi orientamenti siano presentati all'insegna della continuità con la giurisprudenza pregressa, o quanto meno vengano introdotti senza sottolineare la discontinuità con la giurisprudenza pregressa. Nel caso in esame, ad esempio, non si fa alcun riferimento esplicito ai precedenti del 1991 e del 1995, né per smentirli né per confermarli. In quest'ottica si spiega perché la Corte costituzionale nell'ord. n. 103 del 2008 abbia voluto ad un tempo innovare e conservare: innovare, facendo uso del rinvio pregiudiziale; conservare, delimitando per il momento la legittimazione della Corte costituzionale ai soli giudizi in via principale, in ordine ai quali i precedenti non avviano speso alcuna posizione chiara.

3. Fin qui, in stretta aderenza alle affermazioni della Corte costituzionale, abbiamo insistito sul fatto che la Corte si ritiene legittimata al rinvio pregiudiziale nei giudizi in via principale, mentre non sembra voler al momento modificare la propria giurisprudenza riguardo ai giudizi in via incidentale. Ma in futuro? Vista in prospettiva, l'ord. n. 103 del 2008 si presta a due letture possibili, ben potendosi interpretare il nuovo corso dei rapporti tra le due corti in modo minimalista, ovvero cogliere nell'apertura mostrata dalla Corte costituzionale un « primo passo », suscettibile di sviluppi. Nel primo caso, e non sono mancati commenti in tal senso, si dovrebbe ritenere che la Corte costituzionale abbia completato con un tassello mancante il quadro già delineato con la giurisprudenza precedente. La legittimazione della Corte al rinvio pregiudiziale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale costituirebbe l'ultimo passo di un cammino già consolidato e non preluderebbe ad ulteriori sviluppi. Questa lettura è del tutto plausibile, dato che nell'ord. n. 103 del 2008 la Corte costituzionale ha affermato la propria legittimazione, in teoria e in pratica, solo nell'ambito di un giudizio in via principale. Il punto da chiarire, però, è se questa affermazione valga ad escludere la legittimazione della Corte negli altri tipi di giudizio, ovvero se lascia impregiudicata tale possibilità. Nel secondo caso si schiuderebbe la possibilità di una seconda lettura dell'ord. n. 103 del 2008, come capostipite di una nuova progenie.

A ben vedere, alcuni dei principi su cui si basa la Corte costituzionale nell'ord. n. 103 hanno una portata generale che supera il caso dei giudizi in via principale: per giustificare la svolta giurisprudenziale, la Corte afferma di essere « una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234 Tr. CE » e più precisamente una giurisdizione di ultima istanza. Questa qualificazione non sembra valere solo per i giudizi in via principale, ma riguarda la Corte come tale, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, anche se nel caso specifico la Corte ha avuto occasione di trarne le conseguenze applicative solo per i giudizi in via principale. Occorre differenziare la portata del principio da quella della sua applicazione: il primo ha valenza generale e potrebbe proiettarsi sugli altri tipi di giudizio di competenza della Corte costituzionale.

Coerentemente interpretato, esso potrebbe portare alla estensione della legittimazione della Corte costituzionale quanto meno ai giudizi per conflitti di attribuzione, tra organi e tra enti, ai giudizi sugli Statuti regionali, ai giudizi sull'ammissibilità dei referendum abrogativi, ed eventualmente ai giudizi sulle accuse al presidente della Repubblica. In tutti questi tipi di giudizio non esiste altro giudice del giudizio che non sia la Corte costituzionale, la quale, esattamente come nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, opera come « unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia ». È solo nel giudizio incidentale che un altro giudice — il giudice *a quo* — viene in contatto con le normative comunitarie rilevanti anche ai fini del giudizio della Corte costituzionale; nelle altre funzioni della Corte costituzionale non c'è altra autorità giurisdizionale alla quale la Corte possa demandare il compito di risolvere i dubbi relativi alle norme comunitarie con l'eventuale ausilio della pregiudiziale europea. La stessa esigenza di assicurare « il generale interesse alla uniforme interpretazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia », che la Corte adduce a giustificazione del rinvio da essa stesso operato nel giudizio sulla legge della Regione Sardegna, dovrebbe parimenti indurla ad utilizzare il rinvio pregiudiziale nell'ambito degli altri tipi di giudizio rientranti nelle sue compe-

tenze. Dunque, senza forzature e senza nulla aggiungere a quanto affermato dalla Corte, i principi dell'ord. n. 103 del 2008 ci inducono a ritenere che la Corte costituzionale deve intendersi legittimata a ricorrere alla pregiudiziale europea nei giudizi in via principale e in tutti gli altri tipi di giudizio sopra ricordati.

Semmai altre sono le considerazioni che potranno in pratica rendere difficoltoso o implausibile il rinvio pregiudiziale in alcuni tipi di giudizio. Per i conflitti tra organi, così come per i giudizi penali a carico del Capo dello Stato, si fatica a immaginare una normativa comunitaria idonea a completare il parametro del giudizio, *ratione materiae*. Ma le evoluzioni delle competenze europee sono tali e tante, da non permetterci di escludere in assoluto che in futuro la realtà superi la nostra attuale capacità di immaginazione. Viceversa, per i giudizi sull'ammissibilità dei referendum le interferenze con il diritto comunitario sono frequenti e numerose. Il problema che si pone in questi casi è semmai di altro tipo: poiché nell'ambito di questi giudizi la Corte costituzionale deve decidere entro termini prestabiliti dalla legge, l'uso del rinvio pregiudiziale non sarebbe possibile, perché costringerebbe la Corte a oltrepassare, e di gran lunga, il limite di tempo prestabilito, a detrimento delle corrette dinamiche istituzionali. In questo caso la Corte costituzionale si troverebbe in una posizione paragonabile a quella del *Conseil constitutionnel* francese, che si ritiene esente dall'uso del rinvio pregiudiziale a causa dei brevi termini prestabiliti entro i quali deve rendere le proprie pronunce (7).

Quanto ai giudizi in via incidentale, tutto l'andamento dell'ordinanza sembra portare alla conclusione che la Corte non intende fare uso del rinvio pregiudiziale in tale ambito, considerato che il compito di rivolgersi alla Corte di giustizia spetta in prima battuta ai giudici *a quibus*. Tuttavia, a rigore, la Corte costituzionale non ha escluso esplicitamente la propria legittimazione nemmeno per tali tipi di giudizi. Per quanto sia palese l'insistenza sulla distinzione tra giudizi in via di azione e giudizi incidentali lungo tutta la motivazione dell'ord. n. 103 del 2008, la Corte costituzionale sembra aver fatto leva su questo argomento più per superare i precedenti contrari e aprire finalmente il dialogo con la Corte di giustizia nei giudizi in via principale, che per chiudere definitivamente la medesima possibilità nell'ambito dei giudizi incidentali. Ferma la primaria responsabilità dei giudici ordinari su cui la Corte insiste palesemente, una volta qualificatasi come « giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo del trattato CE » la Corte potrebbe anche decidere di risolvere essa stessa i dubbi sulla portata e sulla validità del diritto comunitario, interloquendo direttamente con la Corte di Lussemburgo. L'ordinanza in commento non sembra impedire in modo assoluto che in futuro, quando i tempi saranno maturi e in situazioni particolari, paragonabili ad esempio a quelle sul falso in bilancio o sul mandato di arresto europeo (8), la Corte costituzionale possa farsi carico direttamente di una richiesta di intervento presso la Corte di giustizia, senza tortuosi e defatiganti rinvii ai giudici *a quibus*.

4. Un rilievo finale riguarda il tipo di rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte costituzionale con l'ord. n. 103 del 2008. Come la stragrande maggioranza delle autorità giurisdizionali, anche la Corte costituzionale vede nella pregiudiziale comunitaria essenzialmente, se non esclusivamente, uno strumento diretto a chiarire la portata interpretativa del diritto europeo perché ne sia assicurata l'uniforme interpretazione in tutta l'Unione. Nell'ultimo capoverso del considerato, la Corte costituzionale è esplicita su questo punto e a questa affermazione corrisponde anche tutta la struttura e l'andamento dell'ordinanza di rinvio: la Corte espone alcuni dubbi interpretativi sul diritto comunitario, paventa un possibile contrasto tra la normativa nazionale — *rectius*: regionale — oggetto del giudizio di costituzionalità e i suddetti

(7) *Conseil constitutionnel* decisione 27 luglio 2006, 2006-540 DC, *Droit d'auteur*, cons. 20.

(8) Si veda sul punto l'ord. n. 109 del 2008 su cui tornerò tra breve.

principi comunitari e chiede alla Corte di giustizia di sciogliere ogni ambiguità. Così facendo la Corte costituzionale finisce, in buona sostanza, per deferire il giudizio sulla compatibilità tra la normativa interna e i principi comunitari alla Corte di giustizia, delegando così alla stessa implicitamente anche il proprio compito.

In vero vi è anche un altro volto del rinvio pregiudiziale, più trascurato, ma spesso al centro delle preoccupazioni dei commentatori che più energicamente hanno auspicato un dialogo diretto tra giudici costituzionali nazionali e Corte di giustizia europea. Si tratta di un uso del rinvio pregiudiziale diretto a ottenere una verifica sulla *validità* del diritto comunitario derivato alla luce dei trattati o degli altri principi superiori dell'ordinamento europeo. È una possibilità prevista dall'art. 234 Tr. CE quasi dimenticata e però carica di una valenza che il rinvio pregiudiziale ai fini interpretativi non possiede. Come si è accennato, il rinvio pregiudiziale per l'interpretazione del diritto comunitario si è nella prassi attestato come strumento rimesso nelle mani della Corte di giustizia per consentirle di sindacare la compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario: formalmente i giudici nazionali chiedono alla Corte di giustizia solo l'interpretazione di alcune normative comunitarie; sostanzialmente però la domanda mira ad accertare, o a scongiurare, un eventuale contrasto normativo tra diritto nazionale e diritto europeo. Viceversa, il rinvio pregiudiziale per la verifica della validità del diritto europeo permetterebbe ai giudici nazionali di costringere la Corte di giustizia a sindacare il diritto comunitario alla luce dei principi superiori dell'ordinamento dell'Unione europea.

In particolare, ciò sarebbe utile in riferimento ai diritti fondamentali, di cui la Corte di giustizia si professa accanito difensore. La giurisprudenza comunitaria in materia di diritti fondamentali si è certamente arricchita negli ultimi anni, ma un punto rimane tuttora debole e scoperto: salvo rarissime eccezioni, la Corte di giustizia tutela i diritti nei confronti degli Stati membri, mentre solo occasionalmente si incontrano decisioni con cui la Corte di giustizia annulla una misura o un atto *comunitario* per violazione dei diritti (9). Quel vuoto dei trattati istitutivi che originariamente aveva giustificato la nascita di una nuova forma di tutela dei diritti fondamentali garantita dalla Corte di giustizia, tutto sommato è ancora in attesa di essere colmato, perché tutte le cure della Corte di giustizia sono rivolte alle attività degli Stati membri, anziché a quelle delle istituzioni europee. Se le Corti costituzionali nazionali utilizzassero il rinvio pregiudiziale per costringere la Corte di giustizia a sindacare gli atti delle istituzioni comunitarie alla luce dei diritti fondamentali, quel vuoto, forse, potrebbe iniziare ad essere colmato.

Inoltre, un tale uso del rinvio pregiudiziale potrebbe anche permettere alle Corti costituzionali di rendere presente, propositivamente, nelle sedi europee le tradizioni costituzionali nazionali, specialmente in materia di diritti fondamentali. Il rinvio pregiudiziale, in altri termini, potrebbe essere usato come canale di « esportazione » di principi costituzionali a livello europeo, piuttosto che come via di « importazione » soltanto. Il flusso potrebbe essere bidirezionale. Da questo punto di vista, pare a chi scrive che la Corte costituzionale abbia perso un'occasione preziosa ad esempio con l'ord. n. 109 del 2008 sul mandato di arresto europeo: in quel caso la normativa comunitaria mal si conciliava con la norma costituzionale italiana contenuta nell'art. 13 Cost. che prescrive alla legge di fissare i termini massimi della carcerazione preventiva. La Corte costituzionale non ha voluto far emergere il conflitto costituzionale davanti alla Corte di Lussemburgo, accettando che l'art. 13 Cost. su questo punto possa essere considerato « cedevole » rispetto alle norme comunitarie. Se è vero che per certi aspetti questa soluzione non sorprende, perché si limita ad applicare principi più volte affermati in tema di supremazia delle norme europee sulle norme costituzionali, è anche vero che forse un reale atteggiamento costruttivo per l'Europa avrebbe po-

(9) Sul punto mi permetto di rinviare al mio *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione*, Bologna 2007, 15 ss.

tuto consigliare al custode della Costituzione italiana di rendere presenti presso le istituzioni comunitarie i principi e i vincoli che dalla nostra carta costituzionale derivano a beneficio dei cittadini italiani e potenzialmente anche di quelli europei.

MARTA CARTABIA